

SANITÀ, DIRITTI E TUTELE STATUTO

Associazione non riconosciuta - testo coordinato

Art. 1 - Denominazione, natura e qualificazioni future

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Sanità, Diritti e Tutele", disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni validamente assunte dai suoi organi. L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e opera con autonomia organizzativa e patrimoniale.

L'Associazione non utilizza qualifiche, denominazioni o acronimi riservati dalla legge prima del conseguimento dei relativi requisiti. Dalla data di eventuale iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la denominazione è integrata con l'indicazione "Ente del Terzo settore" o con l'acronimo "ETS"; qualora l'iscrizione avvenga nella sezione delle associazioni di promozione sociale, è utilizzata altresì la denominazione o l'acronimo "APS", secondo la normativa vigente. Tali integrazioni operano dalla data di efficacia della relativa iscrizione senza necessità di ulteriore modifica statutaria, ove consentito dall'ufficio competente.

Art. 2 - Sede, ambito territoriale e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mogliano Veneto (TV), all'indirizzo risultante dagli atti e dai registri competenti. Il Presidente può trasferire l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune con propria determinazione, provvedendo alle comunicazioni dovute. Il trasferimento della sede in altro Comune è deliberato dall'Assemblea quando costituisca modifica statutaria ai sensi della disciplina applicabile.

L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale e può svolgere attività anche all'estero. Il Presidente può istituire, trasferire e sopprimere sedi operative, recapiti, sportelli, coordinamenti, sezioni territoriali e unità organizzative prive di autonoma soggettività giuridica. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti in ambito sanitario, socio-sanitario e assistenziale, alla tutela di cittadini, utenti, pazienti e lavoratori della sanità pubblica e privata, alla dignità della persona, alla sicurezza, alla qualità e accessibilità dei servizi, alla prevenzione dei rischi e delle aggressioni, alla legalità, alla corretta informazione, alla formazione e alla partecipazione civica.

L'Associazione favorisce il confronto con istituzioni, enti pubblici e privati, aziende sanitarie, professionisti, università, organizzazioni sociali e sindacali, associazioni e cittadini, mantenendo piena autonomia decisionale e senza esercitare prerogative che la legge o la contrattazione collettiva riservano in via esclusiva ad altri soggetti.

Art. 4 - Attività istituzionali e di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità associative l'Associazione può, tra l'altro: raccogliere segnalazioni, istanze ed esperienze; fornire informazione e orientamento sui diritti e sui percorsi amministrativi; realizzare studi, analisi, questionari e osservatori; predisporre proposte, petizioni, documenti e richieste rivolte a istituzioni ed enti; promuovere campagne informative, attività editoriali e divulgative; organizzare incontri, convegni, seminari, corsi e iniziative formative; promuovere progetti in materia di sicurezza, qualità dei servizi, benessere organizzativo, prevenzione e legalità; stipulare convenzioni e collaborazioni; indirizzare gli interessati a professionisti abilitati quando siano necessarie prestazioni riservate per legge.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, secondo quanto concretamente attivato e nei limiti della normativa applicabile, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riferimento a: educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali; promozione della cultura della legalità; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, nonché iniziative di aiuto reciproco. Fino all'eventuale iscrizione al RUNTS, tali attività sono svolte quali attività istituzionali dell'associazione non riconosciuta; dalla data di efficacia dell'iscrizione al RUNTS esse costituiscono le attività di interesse generale dell'ente ai sensi del Codice del Terzo settore. Le attività sanitarie, socio-sanitarie o professionali riservate sono svolte solo se e nella misura consentita dalla normativa di settore e mediante soggetti in possesso dei necessari titoli e autorizzazioni.

Art. 5 - Attività diverse, raccolta fondi e autofinanziamento

L'Associazione può svolgere attività accessorie, strumentali e di autofinanziamento consentite dalla legge. Qualora assuma la qualifica di ETS, le attività diverse da quelle di interesse generale sono svolte esclusivamente nei limiti di secondarietà e strumentalità previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalla relativa normativa attuativa.

L'Associazione può effettuare raccolte fondi, ricevere erogazioni liberali, donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni compatibili con la propria natura. In caso di iscrizione al RUNTS, le raccolte fondi sono effettuate nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative linee guida. Ogni attività commerciale eventualmente consentita è gestita nel rispetto degli obblighi fiscali e contabili applicabili e non modifica la natura non lucrativa dell'Associazione.

Art. 6 - Autonomia e rapporti con soggetti terzi

L'Associazione mantiene autonomia organizzativa, patrimoniale e decisionale rispetto a partiti politici, organizzazioni sindacali, aziende, amministrazioni pubbliche, enti privati e professionisti convenzionati. Collaborazioni, protocolli, convenzioni o patrocini non comportano subordinazione o rappresentanza reciproca, salvo espressa previsione scritta.

Comunicati, campagne, iniziative e prese di posizione pubbliche effettuate in nome dell'Associazione sono adottati dal Presidente o da soggetti da lui espressamente delegati.

Art. 7 - Assenza di scopo di lucro, patrimonio e fondo comune

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, salvo le destinazioni imposte dalla legge e i rimborsi o compensi consentiti dalla normativa applicabile. Le risorse sono impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

I contributi, i beni e le risorse acquisiti costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Durante la vita dell'Associazione gli associati non possono chiederne la divisione né pretendere una quota in caso di recesso, esclusione o cessazione del rapporto associativo.

Art. 8 - Associati e principio di apertura

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano finalità e principi e accettino il presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è personale, a tempo indeterminato, non trasferibile e non temporanea, fatto salvo il diritto di recesso.

Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme, secondo criteri di parità e non discriminazione. Non possono essere previste limitazioni di ammissione fondate su condizioni economiche, discriminatorie o incompatibili con le finalità associative. L'eventuale futura qualifica di APS è perseguita solo al ricorrere dei requisiti numerici, organizzativi e sostanziali previsti dalla legge.

Art. 9 - Domanda e ammissione degli associati

La domanda di ammissione è presentata al Presidente anche con modalità telematica. Il Presidente, quale organo competente all'ammissione, verifica la completezza della richiesta, la sussistenza dei requisiti e la coerenza con le finalità associative e decide con propria determinazione o con comunicazione tracciabile. L'accoglimento è annotato nel libro degli associati e comunicato all'interessato.

Il rigetto è motivato e comunicato entro un termine ragionevole e comunque nel rispetto degli eventuali termini inderogabili applicabili. L'interessato può chiedere il riesame all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione, salvo diverso termine inderogabile. L'Assemblea decide alla prima occasione utile. L'ammissione comporta accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni validamente assunte.

Art. 10 - Diritti degli associati

Gli associati maggiorenni hanno diritto, in condizioni di parità, di partecipare alle attività associative, ricevere le comunicazioni istituzionali, formulare proposte, consultare i documenti associativi nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto e partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea con un voto ciascuno.

Salvo che una norma inderogabile imponga un periodo minimo di anzianità, il diritto di voto decorre dall'iscrizione nel libro degli associati. Il diritto di consultazione è esercitato con modalità organizzate dal Presidente che garantiscano trasparenza, tutela dei dati personali, riservatezza delle segnalazioni e continuità amministrativa.

Art. 11 - Doveri degli associati e quote

Gli associati sono tenuti a rispettare lo Statuto, le deliberazioni associative e le regole di correttezza, riservatezza e rispetto delle persone; a non utilizzare senza autorizzazione la denominazione, il logo o i canali dell'Associazione; a evitare comportamenti gravemente pregiudizievoli per l'ente.

L'adesione è gratuita fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. L'eventuale introduzione o modifica di una quota associativa obbligatoria è deliberata dall'Assemblea; il Presidente ne disciplina modalità e termini di riscossione. La quota associativa è personale, non rivalutabile e non trasferibile, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

Art. 12 - Recesso, sospensione ed esclusione

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta o telematica. La qualità di associato si perde inoltre per decesso, per mancato pagamento dell'eventuale quota obbligatoria dopo formale sollecito o per esclusione per gravi motivi.

L'esclusione è disposta dal Presidente, quale organo eletto competente, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per osservazioni, salvo urgenze connesse a tutela di persone, dati, reputazione o patrimonio, nelle quali può essere disposta una sospensione cautelare immediata. Il provvedimento è motivato. L'interessato può chiedere entro trenta giorni il riesame all'Assemblea, che decide in via definitiva, fatto salvo ogni diritto previsto da norme inderogabili. Nessun associato receduto o escluso ha diritto alla restituzione di quote o contributi né a una quota del fondo comune.

Art. 13 - Risorse economiche

Le risorse dell'Associazione possono derivare, nei limiti di legge, da quote associative, contributi volontari, erogazioni liberali, donazioni e lasciti, raccolte fondi, contributi di enti pubblici o privati, convenzioni, sponsorizzazioni compatibili, proventi da attività istituzionali e da eventuali attività diverse consentite, rendite patrimoniali e ogni altra entrata lecita.

Il Presidente è autorizzato ad aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari o postali, strumenti di pagamento, servizi di incasso, PEC, firme elettroniche, domini, account e rapporti necessari all'operatività dell'Associazione, nonché a richiedere contributi, sottoscrivere domande, rendicontazioni e atti connessi.

Art. 14 - Esercizio sociale, rendiconto e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente predispone entro i termini di legge il rendiconto economico-finanziario o, quando applicabile, il bilancio nelle forme richieste dalla normativa vigente, assicurando chiarezza, veridicità e rappresentazione delle entrate, delle uscite, delle attività, delle passività e della consistenza del fondo comune.

Il rendiconto o bilancio annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. L'approvazione può avvenire con le modalità in presenza, telematiche o elettroniche previste dal presente Statuto, nel rispetto della normativa civile, fiscale e di registro applicabile. Il Presidente cura la conservazione, la pubblicità e il deposito del rendiconto o bilancio nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 15 - Organi e principio di riparto delle competenze

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Presidente, che fino all'eventuale attivazione di un organo amministrativo collegiale esercita anche le funzioni di amministrazione e gestione dell'Associazione nei limiti consentiti dalla legge; c) gli eventuali organi di amministrazione, controllo o revisione che siano istituiti in forza del presente Statuto o divengano obbligatori per legge.

Il riparto delle competenze è interpretato secondo il principio per cui al Presidente spettano tutti i poteri di gestione, amministrazione, organizzazione e rappresentanza non espressamente riservati all'Assemblea o ad altro organo da norme inderogabili o dal presente Statuto.

Art. 16 - Competenze riservate all'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano nelle materie di indirizzo fondamentale e nelle competenze che la legge o il presente Statuto le riservano. Essa: a) elegge e revoca il Presidente e, quando attivati o obbligatori, nomina e revoca i componenti degli organi sociali di propria competenza; b) approva il rendiconto o bilancio annuale; c) delibera sulle modifiche dello Statuto; d) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione o scissione

quando previste o consentite; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali quando tale competenza è inderogabile; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione nei casi previsti dal presente Statuto; h) delibera sulle eventuali quote associative obbligatorie; i) esercita ogni altra competenza inderogabilmente attribuita dalla legge.

Tutte le materie non comprese nel precedente elenco sono di competenza del Presidente o, dopo la sua eventuale attivazione, dell'organo di amministrazione, con la più ampia possibilità di delega al Presidente consentita dalla legge.

Art. 17 - Presidente - nomina, durata e revoca

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limiti. Continua a esercitare le funzioni sino all'accettazione del successore, salvo dimissioni, decadenza o diversa disposizione inderogabile.

La revoca del Presidente deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno ed è deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi, salvo maggioranze inderogabili diverse. Restano ferme le competenze inderogabili dell'Assemblea previste dalla legge.

Art. 18 - Presidente - rappresentanza e poteri

Il Presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi, alle pubbliche amministrazioni e in giudizio. Esercita, nei limiti consentiti dalla legge e salvo le materie riservate all'Assemblea, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e ogni potere organizzativo, gestionale, patrimoniale e negoziale necessario o utile al perseguimento delle finalità associative.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente: definisce programmi e priorità operative; stipula, modifica e risolve contratti, convenzioni, accordi, protocolli, collaborazioni e incarichi; acquista, utilizza, concede e dismette beni e servizi nei limiti delle risorse disponibili; apre e gestisce rapporti bancari e strumenti di pagamento; presenta domande di contributo, finanziamento, patrocinio, accreditamento, iscrizione e partecipazione a bandi; organizza campagne, corsi, eventi, raccolte fondi e attività editoriali; nomina e revoca delegati, coordinatori, responsabili, collaboratori e professionisti; gestisce il personale e i volontari nei limiti di legge; cura privacy, sicurezza, contabilità, documentazione e canali ufficiali; promuove o resiste in giudizio e conferisce procure alle liti; transige controversie; compie ogni atto non inderogabilmente riservato ad altri organi.

Le decisioni del Presidente possono essere formalizzate mediante determinazioni numerate e conservate agli atti. Non è richiesta ratifica assembleare, salvo che una norma inderogabile o il presente Statuto la impongano.

Art. 19 - Deleghe, incarichi e articolazioni organizzative

Il Presidente può conferire e revocare in ogni momento deleghe specifiche o generali, nei limiti di legge, a uno o più associati o terzi qualificati, definendone contenuto, durata, poteri e obblighi di rendicontazione. Può nominare Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, coordinatori territoriali, responsabili di progetto, referenti, comitati consultivi e altri incarichi organizzativi. Tali incarichi non costituiscono organi sociali né attribuiscono rappresentanza legale, salvo espressa delega e nei limiti consentiti.

Il Presidente può adottare regolamenti e procedure operative su amministrazione, privacy, segnalazioni, volontari, rimborsi, acquisti, protocolli, comunicazione, uso del logo, gestione dei dati e ogni altra materia gestionale, purché non incidano su competenze inderogabilmente riservate all'Assemblea.

Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio e ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, salvo diversa soglia inderogabile. In caso di richiesta valida degli associati, il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni.

La convocazione è comunicata, di regola, almeno cinque giorni prima mediante posta elettronica all'indirizzo registrato, PEC, area riservata, messaggistica certificabile o altro mezzo idoneo a documentarne l'invio. Per modifiche statutarie e scioglimento il preavviso è di almeno dieci giorni, salvo urgenza consentita dalla legge. L'avviso indica ordine del giorno, data, ora e modalità di partecipazione e voto.

Art. 21 - Modalità di svolgimento scelte dal Presidente

Il Presidente determina, con la convocazione o con propria determinazione, la modalità di svolgimento dell'Assemblea più adeguata alla natura della decisione, al numero e alla distribuzione territoriale degli associati e agli strumenti disponibili. L'Assemblea può svolgersi: in presenza; in forma mista; esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, videoconferenza o audioconferenza; mediante piattaforme digitali, sistemi di autenticazione e voto elettronico; oppure con combinazioni di tali strumenti, purché siano rispettati i requisiti inderogabili applicabili.

Il Presidente può utilizzare, tra gli altri, servizi di videoconferenza quali Meet o equivalenti, piattaforme web, sistemi di voto elettronico, PEC e posta elettronica. La posta elettronica può essere utilizzata per convocazione, trasmissione dei documenti, identificazione, raccolta di interventi e, quando la disciplina civile, fiscale e di registro concretamente applicabile lo consenta, anche per l'espressione del voto. Qualora un regime fiscale o speciale non consenta il voto per corrispondenza, l'e-mail è utilizzata come canale di autenticazione e accesso a una modalità di partecipazione o voto elettronico conforme, e non come mera scheda di voto per corrispondenza.

La scelta tecnica del Presidente deve assicurare, in misura ragionevole e proporzionata, verificabilità dell'identità, possibilità di partecipazione, buona fede, parità di trattamento e tracciabilità delle operazioni. Non è richiesta l'attivazione della videocamera né il riconoscimento del volto, salvo specifica necessità o obbligo di legge.

Art. 22 - Identificazione, intervento, voto elettronico e deleghe

L'identità dell'associato può essere verificata mediante corrispondenza tra nominativo e indirizzo e-mail o PEC registrato, numero associativo, credenziali personali, codice monouso, autenticazione su piattaforma, firma elettronica, documento di identità quando necessario o altra procedura stabilita dal Presidente idonea allo scopo.

Il voto può essere palese o segreto secondo quanto stabilito dal Presidente nella convocazione o durante l'Assemblea, salvo diversa disposizione inderogabile. Ogni associato ha un voto. Il voto elettronico è ammesso nei limiti di legge. Il voto per corrispondenza è ammesso soltanto quando previsto dal presente Statuto e compatibile con il regime civilistico, fiscale e di registro applicabile al momento della deliberazione.

Le deleghe sono ammesse nei limiti e con le modalità consentite dalla legge applicabile. In caso di futura qualifica di ETS, si applicano i limiti di rappresentanza previsti dal Codice del Terzo settore, salvo diversa disciplina statutaria consentita.

Art. 23 - Quorum e deliberazioni

Salvo quanto diversamente previsto da norme inderogabili o dal presente Statuto, in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita

qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni ordinarie sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi; le astensioni non sono computate tra i voti espressi.

Le modifiche statutarie sono deliberate, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati aventi diritto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi. In seconda convocazione sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi, qualunque sia il numero dei partecipanti, salvo quorum inderogabili più elevati previsti dalla disciplina applicabile o richiesti per specifiche qualificazioni o registri.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diversa previsione inderogabile. Per trasformazione, fusione o scissione si applicano le maggioranze inderogabili previste dalla legge.

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o conflitto specifico, da persona da lui designata oppure scelta dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, disciplina gli interventi, dirige le votazioni e proclama i risultati.

Di ogni Assemblea è redatto verbale o attestazione equivalente, anche informatica, sottoscritta dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante quando nominato. Il documento indica almeno modalità di svolgimento, partecipanti o criteri di identificazione, ordine del giorno, sintesi delle deliberazioni e risultati delle votazioni. Le evidenze elettroniche possono essere conservate come allegati o registrazioni tecniche, nel rispetto della privacy.

Art. 25 - Libri, documentazione e trasparenza interna

L'Associazione conserva, anche con strumenti informatici che assicurino integrità, tracciabilità e reperibilità, almeno: atto costitutivo e Statuto; libro o elenco degli associati; verbali e deliberazioni dell'Assemblea; determinazioni del Presidente; rendiconti o bilanci; documentazione amministrativa, contabile e fiscale; registri e libri eventualmente richiesti dalla legge.

Le convocazioni, le deliberazioni e i rendiconti o bilanci sono resi conoscibili agli associati con forme idonee, anche mediante e-mail, area riservata o altra modalità digitale. L'accesso ai documenti è organizzato in modo da tutelare dati personali, segnalazioni, segreti professionali, informazioni riservate e diritti di terzi.

Art. 26 - Volontari, lavoratori, professionisti e rimborsi

L'Associazione può avvalersi di volontari, lavoratori, collaboratori, consulenti e professionisti nei limiti consentiti dalla normativa applicabile. Le prestazioni professionali riservate sono affidate esclusivamente a soggetti abilitati.

In caso di acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS), l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità associative, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Le cariche associative sono gratuite salvo quanto eventualmente consentito da norme future o speciali e deliberato dagli organi competenti. Sono ammessi rimborsi di spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti alle attività associative secondo procedure adottate dal Presidente e nel rispetto dei limiti di legge. I rimborsi al Presidente sono soggetti a controllo documentale di un associato o incaricato diverso dal beneficiario e, quando richiesto dalla legge o dalla procedura interna, all'approvazione dell'organo competente.

Art. 27 - Organi di controllo e revisione

L'Assemblea nomina l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando ciò sia obbligatorio per legge, per qualifica assunta, per superamento di soglie o per scelta volontaria. Composizione, requisiti, durata, poteri e funzionamento sono disciplinati dalla normativa vigente e dalla deliberazione di nomina.

Il Presidente assicura agli organi di controllo e revisione l'accesso alla documentazione necessaria all'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 28 - Dipendenti pubblici, incompatibilità e conflitto di interessi

Gli associati che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, compreso il Presidente quando ricorra tale condizione, svolgono l'attività associativa nel rispetto della disciplina del pubblico impiego, dei regolamenti dell'amministrazione di appartenenza e degli eventuali obblighi di comunicazione, autorizzazione, incompatibilità, astensione e prevenzione del conflitto di interessi.

L'attività associativa è svolta al di fuori dell'orario di servizio e senza utilizzo non autorizzato di locali, mezzi, dispositivi, account, dati, documenti, informazioni riservate o segni distintivi dell'amministrazione di appartenenza. L'Associazione non rappresenta né impegna l'amministrazione presso cui un associato presta servizio e non deve ingenerare l'apparenza di un collegamento istituzionale non autorizzato.

Art. 29 - Regime di amministrazione in caso di iscrizione al RUNTS

Fino all'eventuale attivazione di un Consiglio Direttivo, il Presidente esercita le funzioni di amministrazione secondo gli artt. 15 e 18. L'Assemblea può, in qualsiasi momento, su proposta del Presidente e senza necessità di modifica del presente Statuto, attivare e nominare un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, anche quando ciò sia ritenuto opportuno ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della qualifica di ETS o di una specifica sezione del RUNTS.

Il Presidente dell'Associazione è, salvo diversa disposizione inderogabile, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante. Il Consiglio esercita i poteri di amministrazione attribuiti dalla legge all'organo amministrativo e può delegare al Presidente, con la massima ampiezza consentita, tutte le funzioni e i poteri delegabili. Restano al Consiglio soltanto le competenze che la legge renda non delegabili. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, può riunirsi anche esclusivamente a distanza e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo diversa norma inderogabile.

La durata, la cessazione e la sostituzione dei consiglieri seguono la deliberazione di nomina e la normativa applicabile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati quando ciò sia richiesto dalla legge.

Art. 30 - Iscrizioni, registri, accreditamenti e personalità giuridica

Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti preparatori, esecutivi e amministrativi necessari per richiedere e mantenere iscrizioni in registri, albi, elenchi, reti associative, sistemi di accreditamento, convenzionamento e riconoscimento, inclusi RUNTS ed eventuale acquisizione della personalità giuridica, purché tali atti non incidano su competenze inderogabilmente riservate all'Assemblea.

Quando una registrazione richieda una deliberazione assembleare, un atto pubblico, una modifica statutaria, la nomina di ulteriori organi, un patrimonio minimo o ulteriori requisiti, il Presidente convoca l'Assemblea con le modalità più semplici consentite dalla legge e cura l'esecuzione e il deposito degli atti. In caso di iscrizione al RUNTS, il Presidente o gli amministratori provvedono agli aggiornamenti e ai depositi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 31 - Modifiche statutarie, adeguamenti obbligatori e testo coordinato

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo l'art. 23. Il Presidente cura la redazione del testo coordinato, la sottoscrizione degli atti esecutivi e ogni deposito o comunicazione conseguente.

Il Presidente può, con propria determinazione, effettuare esclusivamente correzioni materiali, aggiornamenti di riferimenti normativi, adeguamenti redazionali e adempimenti esecutivi che non costituiscano modifica statutaria e non incidano, neppure indirettamente, sulle finalità dell'Associazione, sui diritti degli associati, sulle competenze degli organi, sui quorum, sulla struttura organizzativa o sulla disciplina sostanziale del rapporto associativo. Ogni modifica avente natura statutaria, anche quando richiesta da una sopravvenuta norma, da un provvedimento dell'autorità competente o da una condizione necessaria per ottenere o mantenere una registrazione o qualifica, è deliberata dall'Assemblea secondo l'art. 23, salvo che una norma inderogabile attribuisca espressamente il relativo potere a un diverso organo. Il Presidente cura la redazione del testo coordinato, gli atti esecutivi e ogni deposito o comunicazione conseguente.

Art. 32 - Scioglimento, devoluzione e norme finali

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto della normativa applicabile e dei vincoli derivanti da agevolazioni o qualificazioni eventualmente acquisite. Fino all'iscrizione al RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di qualifica di ETS, la devoluzione avviene, previo parere o autorizzazione dell'ufficio competente quando richiesti, a favore di altri enti del Terzo settore o secondo la diversa destinazione inderogabilmente prevista dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano gli accordi validamente assunti dagli associati, gli artt. 36 e seguenti del Codice civile e le altre norme applicabili. Le clausole del presente Statuto sono interpretate in modo da preservare, per quanto possibile, la validità dell'ente, la sua natura non lucrativa, i diritti essenziali degli associati, la più ampia operatività del Presidente e la compatibilità con eventuali qualificazioni o registrazioni future, fermo il prevalere delle norme inderogabili.

ALLEGATO A AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 23 AGOSTO 2026

SOTTOSCRIZIONE E ATTESTAZIONE DEL TESTO APPROVATO

Il presente Statuto, composto da 32 articoli, è stato approvato integralmente dall'Assemblea degli associati dell'Associazione "Sanità, Diritti e Tutele", riunita in seconda convocazione il 23 agosto 2026, con voto favorevole unanime dei due associati presenti. Il presente testo sostituisce integralmente il precedente Statuto con effetto dal 23 agosto 2026, fatti salvi gli eventuali adempimenti successivi previsti dalla legge.

Testo conforme all'Allegato A del verbale dell'Assemblea del 23 agosto 2026.

Il Presidente dell'Assemblea



Rosario Settecase

La Segretaria verbalizzante



Valentina Settecase